

EDOARDO ALBERTO ROSSI*

SPUNTI PROBLEMATICI IN TEMA DI RILEVANZA DELLA COLPA
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

SOMMARIO: 1. La rilevanza della colpa in materia contrattuale e extracontrattuale – 2. Colpa e problemi di qualificazione: l'esempio della *culpa in contrabendo* – 3. La colpa nell'illecito civile: la problematica della localizzazione dell'illecito – 4. Osservazioni conclusive

1. La rilevanza della colpa in materia contrattuale e extracontrattuale

La “colpa”, quale criterio soggettivo di attribuzione di responsabilità, affonda le proprie radici nel diritto romano¹, che già ne riconosceva la rilevanza sia per la responsabilità contrattuale (la *culpa* come mancanza di *diligentia* del buon padre di famiglia richiesta nell'adempimento contrattuale), sia per quella extracontrattuale (*lex aquilia* ed illecito aquiliano)².

Anche nella compilazione giustinianea la considerazione della colpa nella valutazione della responsabilità soggettiva, nonostante alcune incertezze terminologiche³, è rimasta valida sia in ambito contrattuale che extracontrattuale⁴.

* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

¹ Si rimanda, in argomento, agli altri approfonditi contributi di questo fascicolo.

² *Ibidem*.

³ Come osserva V. ARANGIO-RUIZ, *Responsabilità contrattuale in diritto romano*, Napoli 1958², p. 221 ss., sono almeno due le principali accezioni che la categoria della colpa ha assunto nella compilazione giustinianea. Da una parte, la colpa è stata associata all'“imputabilità”, intesa come riconducibilità di un determinato fatto alla sfera giuridica del soggetto che ne deve sopportare le conseguenze, senza tuttavia specificare il criterio sul quale è fondata tale imputabilità; dall'altra parte, la colpa è stata intesa come “negligenza”, ossia come uno dei criteri in base al quale è possibile valutare l'imputabilità ai fini dell'attribuzione di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. In argomento v. altresì C.A. CANNATA, *Responsabilità contrattuale nel diritto romano, medievale e moderno*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino 1998, pp. 73-74.

⁴ La *culpa*, nella sua accezione associata alla *neglegentia*, è infatti utilizzata nella compi-

Sembra altresì utile ricordare che anche nel nostro codice civile l'elemento soggettivo della "colpa" assume rilevanza sia nell'ambito della responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale: la colpa contrattuale inderiva all'obbligo di adempimento della prestazione da parte del debitore con diligenza, mentre la colpa aquiliana è ricondotta all'obbligo generale di *neminem laedere* nel quale viene ricondotto, spesso superficialmente, tutto ciò che rimane estraneo alle obbligazioni contrattuali o legali⁵.

La "colpa", in materia contrattuale, viene in rilievo essenzialmente come "assenza di diligenza"⁶: l'art. 1176 c.c., primo comma, richiede infatti al debitore l'utilizzo della "diligenza del buon padre di famiglia" nell'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore: egli, con l'adempimento, cioè con l'esatta esecuzione della prestazione, è liberato dal vincolo obbligatorio e l'obbligazione è estinta⁷.

Pertanto, l'articolo 1225 c.c., rubricato "prevedibilità del danno", mette in risalto "indiretto" la funzione della "colpa" del debitore nella quantificazione dei danni, stabilendo che quando l'inadempimento contrattuale "non dipende da dolo del debitore" sono risarcibili soltanto i danni prevedibili al momento in cui obbligazione è sorta⁸. Colpa e danni prevedibili sono

lazione giustiniana per indicare sia il nesso di riferimento tra l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale ed un dato comportamento del debitore, sia il nesso tra l'insorgenza di un'obbligazione extracontrattuale (*ex delicto*) ed il comportamento del debitore. In entrambe le ipotesi tale nesso implica l'attribuzione di responsabilità del debitore. Al riguardo v. M. TALAMANCA, "Colpa civile (storia)", in *Enc. dir.*, VII, Milano 1960, p. 518.

⁵ C. MAIORCA, "Colpa civile (teoria generale)", in *Enc. dir.*, VII, Milano 1960, p. 540.

⁶ Osserva M. TALAMANCA, "Colpa civile" cit., p. 519, che tale concezione ricalca l'impostazione della compilazione giustiniana: ad esempio, nella compravendita e nella *locatio-conductio* "l'adibizione della *diligentia* esclude la colpa" (rispettivamente D. 18.6.12 e D. 19.2.25.7). Analogamente nel deposito la *culpa* viene identificata con l'opposto della *diligentia*, ossia con la *neglegentia* (Inst. 3.14.3).

⁷ Esattezza dell'esecuzione e diligenza sono quindi in stretta correlazione poiché la prima non può configurarsi se non in presenza – oltre ai requisiti di tempo, luogo e soggetti – della seconda: la diligenza è infatti criterio di valutazione dell'esattezza dell'esecuzione della prestazione. L'esecuzione può quindi essere considerata "esatta" quando il comportamento esecutivo del debitore è idoneo a soddisfare l'interesse del creditore. Così, lo sforzo richiesto al debitore deve essere commisurato alla soddisfazione dell'interesse creditorio: il comportamento del debitore deve essere congruo ed adeguato rispetto all'interesse del creditore, congruità ed adeguatezza che vanno verificate alla luce della clausola di diligenza che definisce l'entità dello sforzo esigibile dal debitore.

⁸ Al contrario, quando si tratta di inadempimento "doloso" del debitore che ha consapevolmente posto in essere il comportamento costitutivo dell'inadempimento (o lo ha comunque previsto ed accettato quale possibile conseguenza), sono risarcibili anche i danni

quindi posti in stretta correlazione nel sistema codicistico: quando l'inadempimento deriva da negligenza, imperizia e imprudenza del debitore, non dipendendo da una sua scelta consapevole, solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione sono risarcibili⁹.

Nella responsabilità da fatto illecito – la cui struttura è composta, in accordo all'art. 2043 c.c., dal comportamento omissivo o commissivo, dalla causalità, dal danno ingiusto e dalla colpevolezza – la “colpa” rileva proprio quale componente di quest'ultimo elemento. Infatti, nell'illecito aquiliano la colpa, assieme al dolo, rientra tra i criteri che costituiscono la categoria della “colpevolezza”, cioè la contrarietà di un dato comportamento rispetto ad un modello che, se osservato, risulta idoneo ad evitare eventi lesivi dell'altrui sfera giuridica. Tuttavia, dolo e colpa, pur rientrando entrambi nella categoria della “colpevolezza”, si distinguono in quanto la seconda esclude la volontà dell'evento lesivo in capo all'autore del danno, il quale ha nondimeno tenuto un comportamento improvvido pregiudicando l'altrui diritto.

Inoltre, la “colpa” è richiamata anche da altre disposizioni del codice civile. Ad esempio, la corretta qualificazione dell'elemento soggettivo del comportamento del debitore rileva ai fini della validità delle clausole di esonero o di limitazione della responsabilità del debitore previste dall'art. 1229 c.c.: questo prevede, al primo comma, che solo qualora l'impossibilità sopravvenuta sia imputabile a “colpa lieve” del debitore – gravando quest'ultimo dell'onere probatorio sulla lievità della colpa – può essere ritenuto valido il patto che esclude o limita preventivamente la sua responsabilità, dovendosi invece ritenere nullo tale patto nell'ipotesi di esclusione o limitazione preventiva della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Al secondo comma dell'art. 1229 è altresì prevista la nullità delle clausole che escludono o limitano la responsabilità del debitore anche nell'ipotesi di “colpa lieve”, quando il fatto del debitore costituisce una violazione degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

imprevedibili al momento in cui è sorta obbligazione. L'ordinamento quindi punisce il comportamento doloso del debitore, obbligandolo, in caso di inadempimento, a risarcire anche i danni che non potevano essere previsti nel momento in cui è sorta l'obbligazione.

⁹ In questo modo, quindi, l'articolo 1225 c.c., differenziando le conseguenze del dolo e della colpa nell'inadempimento ai fini della quantificazione del danno risarcibile, ha attribuito rilevanza alla qualificazione dell'elemento soggettivo nell'inadempimento del debitore: alla colpa è riconosciuto un importante ruolo per attenuare le conseguenze negative dell'inadempimento del debitore, evitando la maggiore quantificazione del risarcimento del danno prevista in caso di inadempimento con dolo.

La “colpa”, con specifico riferimento per la quantificazione del danno, può rilevare, come previsto dall’art. 1227, primo comma, anche qualora connoti il comportamento del creditore¹⁰. Il primo comma dell’articolo prevede infatti che il risarcimento dovuto dal debitore inadempiente possa essere diminuito qualora il creditore abbia contribuito con “colpa” a cagionare il danno, “secondo la gravità della colpa” e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate¹¹.

Si può così notare che l’ampia rilevanza attribuita al criterio della colpa, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, giustifica la formulazione di qualche riflessione su alcune problematiche internazionalprivatistiche di carattere generale, concernenti sia i rapporti contrattuali che gli illeciti aquiliani, che emergono nel momento in cui i rapporti che si considerano sono contraddistinti dalla presenza di elementi di internazionalità. Nelle pagine che seguono ci soffermeremo, in particolare, su alcuni profili critici relativi alle problematiche qualificatorie ed interpretative del diritto internazionale privato dell’Unione europea.

2. Colpa e problemi di qualificazione: l’esempio della *culpa in contrahendo*

Abbiamo visto come la “colpa” sia rilevante sia in materia contrattuale che extracontrattuale, tuttavia talvolta la “colpa” deve essere considerata nell’ambito di situazioni che non sono facilmente inquadrabili nell’una o nell’altra forma di responsabilità. Tali difficoltà si acquiscono, come spesso accade per molte categorie e per molti istituti, quando la fattispecie concreta presenta elementi di internazionalità, che impongono di non trascurare le difformità di significato che le nozioni assumono nei differenti sistemi nazionali interessati.

Sorgono quindi problemi di qualificazione poiché alcuni istituti possono

¹⁰ Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. riguarda la responsabilità contrattuale, tuttavia in forza del disposto dell’art. 2056 c.c., esso è esteso anche alla responsabilità extracontrattuale.

¹¹ Il risarcimento, ai sensi del secondo comma dell’art. 1227, non è affatto dovuto se il creditore avrebbe potuto evitare i danni usando “l’ordinaria diligenza”. Inoltre, la giurisprudenza italiana sembra ormai concorde nel pretendere che il creditore ponga in essere una condotta attiva, finalizzata ad evitare l’aggravamento delle conseguenze dannose, in accordo ai principi di buona fede e correttezza previsti dall’art. 1175 cc. Al riguardo si veda, a titolo esemplificativo, Cass. civ. 25 settembre 2009, n. 20684; Cass. civ. 28 novembre 2013 n. 26639; Cass. civ. 2 maggio 2016, n. 8604.

rientrare nella materia contrattuale o in quella extracontrattuale in funzione dell'ordinamento nazionale considerato.

Al riguardo, un esempio particolarmente emblematico è rappresentato dalla *culpa in contrahendo*, nozione con la quale si identifica la c.d. responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione di doveri di comportamento secondo buona fede e correttezza durante le trattative, alla quale in alcuni sistemi è attribuita natura contrattuale e in altri extracontrattuale¹².

Per evitare di incorrere nelle difficoltà applicative derivanti dalle divergenze di significato tra i vari sistemi nazionali, nel diritto internazionale privato europeo si è fatto ricorso all'utilizzo di nozioni autonome, che presentano comunque aspetti problematici in ragione delle frequenti incertezze di contenuto e significato¹³.

In questo contesto, si sono manifestati alcuni profili problematici in ordine alla determinazione della giurisdizione sin dal periodo di vigenza della Convenzione di Bruxelles del 1968, segnatamente in riferimento alle nozioni autonome di "materia contrattuale" e "materia di delitti o quasi-delitti" (nozione sostituita nella versione linguistica italiana dei Regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis da quella di "materia di illeciti civili dolosi o colposi").

L'esatta delimitazione del significato delle due nozioni è stata (ed è) di fondamentale importanza poiché, pur essendo ricomprese entrambe le materie tra le c.d. competenze speciali che consentono all'attore di scegliere se incardinare la lite dinanzi al giudice dello Stato di domicilio del convenuto o dinanzi al giudice del foro speciale, i criteri speciali previsti per le due materie non coincidono¹⁴.

¹² Esemplificativamente è possibile ricordare che alla responsabilità precontrattuale è attribuita natura contrattuale in Germania e Austria e delittuale in Francia. Ancora oggi in Italia, come vedremo seppur succintamente *infra*, il dibattito sulla natura della responsabilità contrattuale non è del tutto sopito, nonostante gli ultimi sviluppi giurisprudenziali e dottrinali sembrerebbero propendere per la soluzione contrattuale (v., per una completa ricostruzione, A. ALBANESE, *La lunga marcia della responsabilità precontrattuale: dalla culpa in contrahendo alla violazione di obblighi di protezione*, in *Europa e diritto privato*, 2017, p. 1129 ss.).

¹³ Diffusamente sul punto v., per tutti, M. AUDIT, *L'interprétation autonome du droit international privé communautaire*, in *Journ. dir. int.* 2004, p. 789 ss.

¹⁴ Sia per la Convenzione di Bruxelles (art. 5.1), sia per i Regolamenti Bruxelles I (art. 5.1) e Bruxelles I bis (art. 7.1) il criterio speciale di giurisdizione per le controversie in materia contrattuale è rappresentato dal luogo di esecuzione dell'obbligazione, mentre per la "materia di delitti o quasi-delitti" (o "materia di illeciti civili dolosi o colposi") è previsto quale foro speciale dalla Convenzione e dai Regolamenti Bruxelles I e I bis, rispettivamente agli artt. 5.3, 5.3 e 7.2, quello del luogo dell'evento dannoso. Sul punto v. anche *oltre*, par. 3.

La rilevanza della problematica sulla qualificazione delle due nozioni è confermata dalle approfondite indagini che la dottrina e la giurisprudenza vi hanno dedicato sin dall'approvazione della Convenzione di Bruxelles¹⁵.

Nel contesto del sistema della Convenzione non è quindi stato agevole inquadrare la *culpa in contrahendo* nell'una o nell'altra materia, nonostante l'utilizzo di qualificazioni autonome, giustificato, come abbiamo anticipato, dalle divergenze di qualificazione tra i vari sistemi nazionali¹⁶.

In una prima fase, la responsabilità precontrattuale è stata infatti ricompresa, con argomentazioni convincenti, nell'alveo della nozione autonoma

¹⁵ Al riguardo v. L. MARI, *Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles*, Padova 1999, p. 255 ss., il quale, osservando come le due nozioni debbano essere definite in rapporto tra loro, anche perché "le aree del contratto e dell'illecito assumono configurazioni ed ampiezze diverse a seconda dell'ordinamento che si considera" (*ibidem*), ha individuato un duplice ordine di ipotesi di qualificazione delle nozioni autonome, facendo leva sui concetti alternativi di "rapporto" e "responsabilità". Qualificare la "materia contrattuale", così come quella extracontrattuale, come "rapporto contrattuale" imporrebbe di ricondurvi solo i "rapporti che trovano fonte in un contratto" – oltre ai rapporti obbligatori ad essi assimilabili, come i rapporti associativi, e le obbligazioni comunque "fondate su un contratto" (*amplius, ibi*, p. 268 ss.) – e condurrebbe a considerare l'esistenza di una lacuna concernente le obbligazioni che non trovano la propria fonte né nell'illecito né nel contratto (si pensi alle promesse unilaterali, alla gestione di affari, alla ripetizione dell'indebito, all'arricchimento senza causa), per le quali si dovrebbe escludere l'utilizzo di un criterio di giurisdizione speciale e ricorrere conseguentemente al foro generale del domicilio del convenuto. Diversamente, qualora la "materia" contrattuale venisse qualificata come "responsabilità" contrattuale, sussisterebbe piena complementarità tra le due materie – peraltro in maniera maggiormente aderente alle finalità della dottrina delle nozioni autonome che vorrebbe precludere variazioni del campo di applicazione del diritto dell'Unione tra i vari Stati membri dovute a qualificazioni secondo la *lex fori* o la *lex causae* operate dai giudici nazionali – scongiurando la presenza di lacune, in quanto nella responsabilità extracontrattuale rientrerebbero tutte le obbligazioni che non derivano dal contratto. Dalle prime pronunce della Corte di giustizia, riferite al sistema della Convenzione, che hanno affrontato la problematica della qualificazione delle due nozioni (*Athanasios Kalfelis c. Banque Schröder, Hengst & Co.*, ed altri, C-189/87, sent. 27 settembre 1988 e *Jakob Handte & Co. GmbH c. Traitements mécano-chimiques des surfaces SA*, C-26/91, sent. 17 giugno 1992) sono state comunque ricavate indicazioni utili ai fini della qualificazione della materia contrattuale, costituite dalla necessaria presenza di un "obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell'altra", operando così una distinzione fondata sulla sussistenza (o meno) di una preesistente relazione tra debitore e creditore: si ricade nella "materia contrattuale" quando si tratta di inadempimenti di obbligazioni già costituite, mentre la materia extracontrattuale ha ad oggetto obbligazioni che sorgono in conseguenza di un illecito.

¹⁶ Cfr. A. DAVÌ, *Responsabilità non contrattuale nel diritto internazionale privato*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XVII, Torino 1998, p. 348; M.E. ANCEL, H. GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, Paris 2018, p. 253; F. MARRELLA, *Manuale di diritto del commercio internazionale*, Milano 2020, pp. 728-729.

di “materia contrattuale”, come elaborata dalla Corte di giustizia¹⁷, ai fini della determinazione della giurisdizione¹⁸. Secondo questa tesi il danno che si verifica dalla mancata adozione di comportamenti ispirati a correttezza, buona fede e diligenza durante le trattative è basato su una “relazione qualificata che si stabilisce tra determinati soggetti giuridici”¹⁹: si tratta di doveri di comportamento “specifici” che insorgono tra due o più soggetti “specificamente” individuati (le parti che stanno intrattenendo trattative), in conseguenza della “specifica” relazione che si è così venuta a creare tra loro. Tale relazione, che potrebbe fondare la realizzazione di un c.d. “contatto sociale”, giustificherebbe dunque la riconducibilità della *culpa in contrahendo* alla “materia contrattuale” ai fini del sistema della Convenzione²⁰.

Il dibattito sulla riconducibilità della *culpa in contrahendo* alla nozione autonoma di “materia contrattuale” ai fini della giurisdizione è stato apparentemente superato dalla sentenza *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA*²¹, benché con argomentazioni non del tutto persuasive²², con la quale

¹⁷ V. *supra*.

¹⁸ Così L. MARI, *Il diritto processuale civile* cit., pp. 293-294.

¹⁹ *Ivi*, p. 294.

²⁰ Da scartare, secondo L. MARI, *Il diritto processuale civile* cit., p. 295, anche la tesi secondo cui a seconda della specifica ipotesi di responsabilità precontrattuale si può ricadere nella materia contrattuale o in quella extracontrattuale, valutando caso per caso, in quanto, come osservato anche da L. MENGONI, *Sulla natura della responsabilità precontrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, p. 364, il fondamento della responsabilità è sempre il medesimo ed è costituito dalla violazione degli imperativi di buona fede e correttezza durante le trattative contrattuali.

²¹ Corte di giustizia, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS)*, C-334/00, sent. 17 settembre 2002. Tra gli innumerevoli commenti alla sentenza comparsi in dottrina si segnalano le analisi critiche di A. HUET, in *Journ. dr. int.*, 2003, p. 668 ss. e P. RÉMY-CORLAY, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 2003, p. 673 ss.; oltre ai contributi di P. BERTOLI, *Criteri di giurisdizione e legge applicabile in tema di responsabilità precontrattuale alla luce della sentenza Fonderie Meccaniche Tacconi*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2003, p. 109 ss.; P. FRANZINA, *La responsabilità precontrattuale nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2003, p. 714 ss.; R. BARATTA, *La natura della culpa in contrahendo secondo la sentenza Tacconi*, in *Int'l Lis*, n. 3-4/2004, p. 133 ss.; A. ONDEI, *La responsabilità precontrattuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia alla luce della Convenzione di Bruxelles*, in *Dir. com. sc. int.*, 2004, p. 267 ss.

²² Lo stesso Avvocato generale Geelhoed, nelle sue conclusioni del 31 gennaio 2002, aveva proposto una differente soluzione, incentrata sulla determinazione dello stato di avanzamento delle trattative al momento della violazione degli obblighi di diligenza e buona fede. A seconda del grado di affidamento ingenerato nelle parti, infatti, la violazione avrebbe potuto dare luogo a responsabilità contrattuale o extracontrattuale, con ricadute sulla determi-

la Corte di giustizia, ricordando che “la nozione di «materia contrattuale» di cui all’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non può comprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra”²³ ha stabilito che in mancanza di assunzione di tali impegni in sede di trattative “l’azione con cui si fa valere la responsabilità precontrattuale del convenuto rientra nella materia dei delitti o quasi delitti, ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles”²⁴.

Potrebbe quindi non sorprendere che il legislatore europeo, ispirato da ragioni di coerenza con il dettato della Corte di giustizia, abbia escluso la qualificazione contrattuale della *culpa in contrahendo* anche in relazione alla legge applicabile. Infatti, nonostante il dibattito sulla qualificazione contrattuale della *culpa in contrahendo* abbia riguardato anche la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali²⁵, ai fini della designazione della legge applicabile non sem-

nazione del foro competente. Inoltre, occorre evidenziare che la Corte, al par. 22 della sentenza, ha rifiutato la qualificazione contrattuale della *culpa in contrahendo*, facendo leva anche sull’impossibilità di identificare un’obbligazione in sede di trattative. Al riguardo è d’uopo richiamare la condivisibile posizione di L. MENGONI, *Sulla natura* cit., p. 364, secondo il quale l’assoggettamento della relazione sociale che si ingenera tra le parti durante le trattative ai doveri di buona fede e correttezza implica automaticamente la “trasformazione” della stessa in rapporto obbligatorio.

²³ Corte di giustizia, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA* cit., punto 23. Così anche Corte di giustizia, *Handte* cit., punto 15, e *Réunion européenne SA e a. c. Spliethoff’s Bevrachtungskantoor BV e Capitano della nave “Alblasgracht V002”*, C-51/97, sent. 27 ottobre 1998, punto 17.

²⁴ Corte di giustizia, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA* cit., punto 27.

²⁵ Si vedano, al riguardo, le considerazioni di A. DAVI, *Responsabilità non contrattuale* cit., pp. 346-347, il quale, favorevole a mutuare anche per il regime della Convenzione di Roma del 1980 i criteri di massima elaborati dalla Corte di giustizia sulla qualificazione della “materia contrattuale” nella Convenzione di Bruxelles alla luce della “sostanziale comunanza di ispirazione e le connessioni materiali esistenti tra le due convenzioni”, ha rilevato come “la disciplina degli obblighi di lealtà e diligenza incombenti sulle parti durante lo svolgimento delle trattative non esorbiti dalla cerchia delle materie rientranti nel campo di applicazione della convenzione”, in forza di argomentazioni legate sostanzialmente all’interpretazione letterale di alcuni articoli della Convenzione (art. 8, par. 1-2; art. 9, par. 4; art. 10, par. 1, lett. e) e all’inquadramento sistematico della responsabilità per *culpa in contrahendo*, che esprime “di più del generico rispetto dell’altrui sfera giuridica”, essendo imposti “obblighi di portata significativamente più ampia rispetto a quello dei doveri gravanti sulla massa indifferenziata dei consociati”. In tema v. anche Z. CRESPI REGHIZZI, *La legge regolatrice delle conseguenze restitutorie e risarcitorie della nullità del contratto nei regolamenti Roma I e Roma II*, in N.

brano porsi più particolari problemi pratici, posta l'esclusione esplicita dal campo di applicazione del Regolamento Roma I (art. 1.2, lett. *i*) e la previsione dell'art. 12 del Regolamento Roma II. Quest'ultimo, al par. 1, dispone espressamente che "la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso"²⁶.

Tuttavia, la soluzione proposta dal Regolamento è stata oggetto di critiche relativamente alla contraddittorietà intrinseca alla scelta del criterio della *lex contractus*²⁷.

BOSCHIERO (a cura di), *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, Torino 2009, p. 444 ss.

²⁶ Il secondo par. dell'art. 12 del Regolamento Roma II dispone che solo quando la legge applicabile non può essere determinata in base al par. 1, può essere applicata "la legge del paese in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese nel quale si è verificato il fatto che ha determinato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si sono verificate le conseguenze indirette del fatto", oppure, se sussistente, la legge dello Stato in cui entrambe le parti hanno residenza abituale nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, oppure, in via prevalente sui due precedenti criteri, la legge dello Stato con il quale "l'obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative precontrattuali presenta collegamenti manifestamente più stretti", qualora tali collegamenti risultino evidenti "dal complesso delle circostanze del caso". In argomento v. P. BERTOLI, *La definizione dell'ambito di applicazione del regolamento Roma I: criteri generali e responsabilità precontrattuale*, in N. BOSCHIERO (a cura di), *La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I)*, Torino 2009, p. 253 ss.; Z. CRESPI REGHIZZI, *La legge regolatrice cit.*, p. 453 ss.; I. PRETELLI, *La legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali nel Regolamento «Roma II»*, in A. BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino 2009, p. 460; F. MARONGIU BUONAUTI, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano 2013, p. 149 ss.; F. MARRELLA, *Manuale cit.*, pp. 728-729.

²⁷ Così C. CASTRONOVO, *Sul significato di "materia contrattuale" e "materia di illeciti civili" nelle fonti europee relative alla competenza giurisdizionale*, in *Europa e diritto privato*, 2015, p. 540 ss., il quale ha rilevato una duplice contraddittorietà sia del Regolamento Roma II rispetto alla sentenza *Tacconi*, cit., sia all'interno del Regolamento Roma II stesso: questo, all'art. 2, rubricato "obbligazioni extracontrattuali", pone sullo stesso piano *culpa in contrahendo*, fatto illecito, arricchimento senza causa e *negotiorum gestio*, per poi designare all'art. 12 la legge del contratto come legge regolatrice della responsabilità precontrattuale. Si perviene così all'esito apparentemente paradossale di identificare nel contratto (anche quando non venga poi concluso) il criterio di collegamento di una fonte di obbligazione extracontrattuale. La spiegazione che ne dà l'A. è che il legislatore europeo avrebbe tentato di "dare uno statuto autonomo" alla *culpa in contrahendo*, ponendo l'accento, all'art. 12,

Con la sentenza *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA*²⁸, *in primis*, e successivamente con l'esclusione dal Regolamento Roma I, i giudici ed il legislatore europeo hanno infatti rifiutato di attribuire natura contrattuale alla *culpa in contrahendo*, ma con il Regolamento Roma II è stato nondimeno previsto che fosse proprio la legge regolatrice del contratto (concluso o meno) a disciplinare anche la responsabilità precontrattuale.

L'incoerenza con la sentenza *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA* risiede segnatamente nella divergenza di qualificazione della *culpa in contrahendo* tra le stesse fonti europee: essa è stata qualificata extracontrattuale (quindi ricompresa nella "materia dei delitti e quasi-delitti") dalla Corte di giustizia, ma nel Regolamento Roma II non è stata inserita nel capo II dedicato agli illeciti, bensì nel capo III unitamente ai c.d. quasi contratti (arricchimento senza causa e *negotiorum gestio*), designando peraltro quale legge applicabile la legge regolatrice del contratto non ancora – e non necessariamente – concluso.

Pertanto, pur potendo apparentemente risultare coerente la scelta del legislatore europeo di inserire la *culpa in contrahendo* nel Regolamento Roma II, escludendola significativamente dal campo di applicazione del Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in realtà ne deriva evidente contraddittorietà quanto agli esiti applicativi delle norme sulla giurisdizione e sulla legge applicabile: in virtù dell'art. 12, la legge applicabile alla *culpa in contrahendo* è la *lex contractus*; mentre seguendo l'interpretazione proposta dalla sentenza *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA* il giudice competente dovrebbe essere quello previsto per la materia degli illeciti civili dolosi o colposi (giudice del luogo dell'evento dannoso).

In questo modo, dalla "grana tecnica grossa"²⁹ che caratterizza il Re-

sulla sua specificità rispetto alla generica qualificazione come un qualsiasi fatto illecito che sembrerebbe emergere dalla sent. *Tacconi*. La qualificazione "extracontrattuale" dell'art. 2 avrebbe così soltanto natura "descrittiva", mentre la qualificazione dell'art. 12 rappresenterebbe una qualificazione "in senso proprio", indicando, "costrettovi dalle caratteristiche «naturali» della *culpa in contrahendo*" (*ivi*, p. 540), la *lex contractus* quale legge applicabile. In senso sostanzialmente conforme v. A. DICKINSON, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford 2010, p. 524.

²⁸ Corte di giustizia, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH* (HWS) cit.

²⁹ C. CASTRONOVO, *Sul significato di "materia contrattuale"* cit., p. 540, il quale tenta comunque di leggere nella designazione della *lex contractus* l'adesione alla tesi secondo cui "contrattuale" è sinonimo di "relazionale". Nella *culpa in contrahendo* tale relazione si in-

golamento Roma II e dalla discutibile opzione interpretativa adottata dalla Corte di giustizia derivano conseguenze che frustrano, peraltro, le ambizioni di corrispondenza tra *forum* e *ius* cui spesso il legislatore europeo si è dichiarato legato³⁰.

Per queste ragioni, potrebbe forse essere utile un ripensamento di queste scelte legislative e interpretative, rivalutando gli argomenti a sostegno dell'attinenza della *culpa in contrahendo* all'area della materia contrattuale.

3. La colpa nell'illecito civile: la problematica della localizzazione dell'illecito

Una delle questioni che spesso si presenta nel momento in cui occorre applicare regole di diritto internazionale privato a casi di illeciti civili con elementi di internazionalità riguarda la problematica della localizzazione dell'illecito.

Spesso, infatti, il fatto generatore ed il danno non si verificano nello stesso Stato; frequentemente, inoltre, il fatto generatore non è costituito da un'unica condotta ma da una serie di atti che non avvengono nello stesso Stato o sono imputabili a più soggetti distinti. Allo stesso modo, anche l'evento dannoso può essere costituito da una pluralità di eventi che si verificano in diversi Stati.

In particolare, uno degli aspetti critici maggiormente evidenti è rappre-

staurerebbe con l'inizio delle trattative: si tratterebbe quindi di una "relazione giuridicamente rilevante" che nasce *ex lege*, la quale non potrebbe che essere ricompresa nella "materia contrattuale" poiché dà luogo ad un rapporto obbligatorio, che, pur non nascendo da contratto e non prevedendo un obbligo di prestazione, non può essere ricompreso nella categoria dei fatti illeciti, i quali riguardano soltanto danni che insorgono tra "soggetti estranei" (*ivi*, pp. 542-543).

³⁰ Regolamento Roma II, considerando n. 7: "Il campo d'applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I»), e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali"; Regolamento Roma I, considerando n. 7: "Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)".

sentato dalla molteplicità di esigenze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del foro più appropriato per le controversie in materia di illeciti e dalla qualificazione dei criteri di giurisdizione utilizzati.

Al riguardo occorre notare che può incidere, sia nell'elaborazione delle regole di diritto internazionale privato sia nella loro interpretazione, il diverso peso che si intende attribuire agli interessi e ai valori che possono venire in rilievo³¹. Tra questi rientrano, ad esempio, valori legati ad esigenze "processuali", come la facilità nell'accertamento dei fatti e delle questioni giuridiche rilevanti, nella raccolta di elementi probatori e nella tempestività con la quale possono essere emessi provvedimenti giurisdizionali volti ad evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose dell'illecito. Diversamente, potrebbero essere preferite esigenze di certezza del diritto e di prevedibilità del foro e della legge applicabile; oppure ancora potrebbe essere privilegiato il perseguimento di finalità di protezione del danneggiato, designando autorità giurisdizionali e legge applicabile più vicine territorialmente e culturalmente agli interessi della vittima dell'illecito.

Dell'esigenza di considerare tali esigenze ai fini di un'adeguata localizzazione dell'illecito sembrano essersi resi conto anche il legislatore europeo e la Corte di giustizia.

In proposito sembra opportuno ricordare che, in riferimento alla delimitazione della giurisdizione, sia nella Convenzione di Bruxelles, sia nei Regolamenti Bruxelles I e I bis, è indistintamente previsto per l'intera categoria degli illeciti civili il foro speciale – oltre a quello generale del domicilio del convenuto – dello Stato in cui si è verificato l'evento dannoso³².

È stata la Corte di giustizia, al fine di rendere tale criterio maggiormente rispondente alle esigenze perseguite nelle eterogenee ipotesi di illeciti civili – si pensi, ad esempio, alla responsabilità da prodotti, agli atti di concorrenza sleale, ai danni ambientali, alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, alla violazione dei diritti della personalità – a compiere sforzi interpretativi per coniugare la genericità del criterio del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" con le specifiche esigenze ritenute prioritarie nelle singole ipotesi di illecito.

³¹ Cfr. L. MARI, *Il diritto processuale civile* cit., p. 385 ss., e, sulla conseguente diversificazione delle regole di conflitto, P. BOUREL, *Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 1989-II, pp. 283-284.

³² V. *supra*, par. 2.

Così, è possibile ricordare, a titolo esemplificativo e senza la pretesa di fornire un quadro completo, che la Corte di giustizia, dopo aver stabilito che con il criterio del “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” ci si può riferire sia al luogo del fatto generatore – cioè lo Stato in cui è stata compiuta la condotta illecita – sia al luogo in cui sono insorte le conseguenze dannose³³, è stata chiamata a chiarirne il significato in relazione agli illeciti civili derivanti da diffamazione internazionale a mezzo stampa³⁴, interpretando il criterio nel senso che, qualora i danni siano insorti in una pluralità di Paesi, la vittima può rivolgersi sia ai giudici dello Stato di origine del danno (per l’integralità dei danni subiti³⁵), sia ai giudici di ciascuno

³³ Si veda, al riguardo, la nota sentenza della Corte di giustizia, relativa ad un caso di inquinamento transfrontaliero, *Handelskwekerij G. J. Bier BV c. Mines de potasse d’Alsace SA*, C-21/76, sent. 30 novembre 1976, punti 24-25, sulla quale v. le opposte considerazioni di G.A.L. DROZ, in *Recueil Dalloz*, 1977, p. 614 ss. e di A. HUET in *Journ. dr. int.*, 1977, p. 728 ss., nonché il commento di P. BOUREL, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 1977, p. 568 ss. In senso conforme v. altresì Corte di giustizia, *Verein für Konsumenteninformation c. Karl Heinz Henkel*, C-167/00, sent. 1° ottobre 2002, punto 44; *Zuid-Chemie BV c. Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA*, C-189/08, sent. 16 luglio 2009, punto 24.

³⁴ Corte di giustizia, *Shevill e altri c. Presse Alliance SA*, C-68/93, sent. 7 marzo 1995. Sulla sentenza v. M.B. DELI, *Giurisdizione competente ed illeciti transfrontalieri commessi a mezzo stampa*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 1995, p. 830 ss.; M. GARDEÑES SANTIAGO, *La compétence spéciale en matière délictuelle et quasi délictuelle dans la Convention de Bruxelles: à propos de l’arrêt Presse Alliance, du 7 mars 1995*, in *Rev. trim. dr. eur.*, 1995, p. 611 ss.; A. GRATANI, *Diffamazione a mezzo stampa con effetti in diversi Stati: individuazione del giudice competente*, in *Dir. com. sc. int.*, 1995, p. 317 ss.; G. HOGAN, *The Brussels Convention, Forum Non Conveniens and the Connecting Factors Problem*, in *European Law Review*, 1995, p. 489 ss.; A. SARAVALLE, «Forum damni» o «fora damni»? in *Foro it.*, n. 4/1995, p. 332 ss.; T. HARTLEY, *Place where the “Harmful event occurs”*, in *European Law Review*, 1996, p. 164 ss.; M. DE CRISTOFARO, *La Corte di Giustizia tra forum shopping e forum non conveniens per le azioni risarcitorie da illecito*, in *Giur. it.*, 1997, p. 5 ss.; A. GARDELLA, *Diffamazione a mezzo stampa e Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1997, p. 657 ss.; K. SIEHR, *European Private International Law of Torts. Violations of Privacy and Rights relating to the Personality*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2004, p. 1204 ss. Si vedano altresì le note di A. HUET, in *Journ. droit int.*, 1996, p. 543 ss.; IDOT, *L’application de la Convention de Bruxelles en matière de diffamation. Des précisions importantes sur l’interprétation de l’article 5 § 3*, in *Europe*, n. 7/1995, pp. 1-2; A. BORRÁS RODRÍGUEZ, in *Rev. jur. Cat.*, 1995, pp. 1164-1167; P. LAGARDE, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 1996, p. 495 ss.; G. PARLÉANI, in *Recueil Dalloz*, 1996, p. 63 ss.

³⁵ Nel caso di diffamazione a mezzo stampa tale luogo è stato individuato nel luogo di stabilimento dell’editore della pubblicazione (v. Corte di giustizia, *Shevill e altri c. Presse Alliance SA* cit., punto 24). Per una critica a questa interpretazione v. A. SARAVALLE, «Forum damni» o «fora damni»? cit., pp. 337-338.

Stato in cui si è verificato il danno (ma limitatamente ai danni patiti nel territorio del singolo Stato³⁶).

Successivamente, la Corte si è pronunciata anche in relazione agli illeciti derivanti da condotte diffamatorie poste in essere *online*³⁷, attribuendo alle vittime la possibilità di scelta, per far valere l'integralità dei danni subiti, dell'ulteriore foro – oltre a quello del luogo di insorgenza del danno (solo per i danni “nazionali”) e a quello del luogo del fatto generatore (cioè quello di stabilimento dell'editore, per l'integralità) – del luogo in cui esse hanno il proprio “centro di interessi”, vale a dire dove esse hanno la propria residenza abituale, salvo collegamento più stretto con un diverso luogo, che potrebbe essere, ad esempio, quello di svolgimento dell'attività professionale³⁸.

Da questo approccio interpretativo della Corte sembra potersi evincere l'intento di perseguire e temperare una molteplicità di esigenze. Infatti, accanto a finalità di buona amministrazione della giustizia, perseguite mediante il riconoscimento della competenza dei giudici del luogo in cui si sono verificati i danni, e a quelle di certezza del diritto e prevedibilità – evidenti dall'identificazione del foro dello Stato di stabilimento dell'editore come foro dello Stato di origine del danno – la Corte sembra avere dato par-

³⁶ La Corte, al punto 33 della sentenza *Shevill*, cit., ha considerato tutti gli Stati di diffusione della pubblicazione controversa quali luoghi in cui si è verificato il danno.

³⁷ Corte di giustizia, *eDate Advertising GmbH e altri. c. X e Société MGN Limited*, C-509/09 e C-161/10, sent. 25 ottobre 2011. Tra gli innumerevoli commenti si segnalano le note di L. D'AVOUT, in *Recueil Dalloz*, 2012, p. 2338 ss.; S. FRANCO, in *La Semaine Juridique*, 2012, p. 35 ss.; J. KUIPERS, in *Common Market Law Rev.*, 2012, p. 1211 ss.; E. LEIN, in *Rev. esp. der. int.*, 2012, p. 193 ss.; H. MUIR WATT, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 2012, p. 389 ss.; nonché i contributi di BOGDAN, *Defamation on the Internet, Forum Delicti and the E-Commerce Directive: Some Comments on the ECJ Judgment in the eDate Case*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 2011, p. 483 ss.; T. AZZI, *Tribunal compétent et loi applicable en matière d'atteintes aux droits de la personnalité commises sur internet*, in *Recueil Dalloz*, 2012, p. 1279 ss.; S. BOLLÉE, B. HAFTEL, *Les nouveaux (dés)équilibres de la compétence internationale en matière de cyber-délits après l'arrêt eDate Advertising et Martinez*, in *Recueil Dalloz*, 2012, p. 1285 ss.; O. FERACI, *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Riv. dir. int.*, 2012, p. 461 ss.; A. GIOIA, *Sulla distribuzione della competenza internazionale nelle liti da diffamazione tramite internet*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1317 ss.; T. HARTLEY, *Cross-Border Privacy Injunctions: The EU Dimension*, in *Law Quart. Rev.*, 2012, p. 197 ss.; S. MARINO, *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 363 ss.

³⁸ Corte di giustizia, *eDate* cit., punti 48-49. Sul punto v. anche M. BOGDAN, *Defamation on the Internet* cit., pp. 485-486.

ticolare importanza anche ad esigenze di tutela delle vittime delle violazioni, concedendo loro ampie facoltà di scelta tra una pluralità di fori facilmente accessibili, specialmente quando risulta complicato scindere e localizzare danno ed evento causale³⁹.

A seconda del tipo di illecito e dell'esigenza ritenuta prevalente è quindi possibile, come ha mostrato la Corte, proporre differenti interpretazioni del criterio dell'evento dannoso⁴⁰.

Diversamente da quanto richiesto per la determinazione del giudice competente, il legislatore europeo ha preferito una differente tecnica per l'individuazione della legge applicabile all'illecito.

Infatti, all'art. 4 del Regolamento Roma II è stata prevista in via generale per la categoria delle "obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito" l'applicabilità della legge del "paese in cui il danno si verifica"⁴¹. Tale criterio si utilizza "salvo se diversamente previsto" nel Regolamento stesso, il quale ha infatti introdotto specifici criteri di collegamento per alcune ipotesi di illecito, che sono strutturalmente inclini a presentare elementi di internazionalità.

Tra queste rientrano la responsabilità da prodotti (art. 5⁴²), gli atti di con-

³⁹ Così, A. HUET, in *Journ. dr. int.*, 1977, p. 728 ss.

⁴⁰ Sul punto v. P. BOUREL, *Du rattachement de quelques délits spéciaux* cit., p. 281 ss.

⁴¹ L'art. 4 del Regolamento Roma II rubricato "Norma generale" prevede, al primo paragrafo, che "salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto". Lo stesso articolo precisa tuttavia, al par. 2, che "qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese". Infine, il terzo paragrafo, con prevalenza sui par. 1 e 2, specifica che "se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese (...)".

⁴² L'art. 5 del Regolamento prevede che, fatta salva la presenza di un collegamento manifestamente più stretto con un diverso paese e l'ipotesi in cui il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica (art. 4, par. 2), la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da danni causati da un prodotto è "a) la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza, b) la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza, c) la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese". Viene tuttavia designata "la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale perso-

correnza sleale (art. 6⁴³), i danni ambientali (art. 7⁴⁴), le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (art. 8⁴⁵) e la responsabilità nell'ambito dell'attività sindacale (art. 9⁴⁶).

Questa diversa scelta legislativa del Regolamento Roma II rispetto al sistema di Bruxelles, prevedendo specifiche regole sulla legge applicabile per ciascuna delle fattispecie di illecito, è evidentemente ispirata dalla volontà di tenere maggiormente in considerazione le specifiche esigenze soggiacenti a ciascuna ipotesi di illecito⁴⁷.

In altre parole, sembra sia stato dato un diverso peso alle specifiche esigenze perseguite, individuando legislativamente la legge applicabile che più adeguatamente risponde al soddisfacimento delle esigenze stesse.

A questo punto occorre domandarsi se il criterio della colpa dell'autore dell'illecito possa rappresentare un elemento da considerare a fini interpretativi per valutare complessivamente quali siano giurisdizione e legge più appropriate.

na non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c)".

⁴³ Per l'obbligazione extracontrattuale derivante da un atto di concorrenza sleale è prevista l'applicazione della legge del paese "sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori", ad eccezione del caso in cui un atto di concorrenza sleale leda soltanto gli interessi di un determinato concorrente nel quale si applica l'articolo 4.

⁴⁴ Ai fini della determinazione della legge applicabile "all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno" l'art. 7 rinvia alla "Norma generale" di cui all'art. 4, par. 1, (v. *supra*), salvo il caso in cui il soggetto che richiede il risarcimento del danno "scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato".

⁴⁵ La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni di un diritto di proprietà intellettuale è, in virtù dell'art. 8, par. 1, del Regolamento, quella del paese per il quale la protezione è chiesta. Tuttavia, il secondo paragrafo dell'articolo precisa che qualora si tratti di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è "quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario".

⁴⁶ L'art. 9 del Regolamento dispone che, fatto salvo l'art. 4, par. 2 (sul quale v. *supra*), "la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale per quanto concerne la responsabilità di una persona in qualità di lavoratore, datore di lavoro o organizzazione che rappresenta i loro interessi professionali per danni causati da un'attività sindacale, prevista o conclusa, è quella del paese in cui tale attività è destinata a svolgersi o si è svolta".

⁴⁷ Cfr. I. PRETELLI, *La legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali* cit., p. 434 ss. e ID., *Il regime internazionalprivatistico della responsabilità non contrattuale nel regolamento CE "Roma II"*, in *Contr. impr. Eur.*, 2008, p. 719 ss.

Sembrerebbe che la gravità della colpa possa essere tenuta in considerazione dall'interprete, anche sulla base della funzione "sanzionatoria" che essa può assumere, per i casi che oscillano tra diverse possibili interpretazioni dei criteri di collegamento e giurisdizione che abbiamo visto. In tal modo, nei limiti di quanto possibile in sede interpretativa, potrebbe essere attribuita rilevanza alla colpa in funzione delle esigenze perseguite da tali criteri: un'ipotesi suggestiva potrebbe essere quella che al diverso grado di gravità della colpa del responsabile dell'illecito venga fatto corrispondere un diverso trattamento sul piano internazionalprivatistico.

4. Osservazioni conclusive

Dai brevi spunti che abbiamo proposto in ordine alla possibile rilevanza del criterio della colpa nel diritto internazionale privato sembra possibile dedurre, senza timore di smentita, che questo tema necessita di ulteriori e più profonde analisi, che devono necessariamente essere svolte in maniera organica e, soprattutto, sistematica.

Riservandoci pertanto di approfondire ulteriormente le problematiche in altra sede, sembra comunque opportuno rimarcare come il criterio soggettivo della colpa possa assumere una notevole rilevanza non solo nel diritto civile sostanziale, ma anche nel diritto internazionale privato.

Tale rilevanza è accentuata dalle divergenze di qualificazione che interessano gli istituti civilistici degli ordinamenti degli Stati membri e l'ordinamento dell'Unione, dalle quali discendono differenze nelle funzioni e nel ruolo attribuito alla colpa, sia in materia di obbligazioni contrattuali che non contrattuali.

Inoltre, anche sul piano ermeneutico la colpa sembra poter contribuire a determinare la più adeguata interpretazione delle regole di diritto internazionale privato ed eventualmente ad ispirare i legislatori nell'individuazione dei criteri di collegamento e giurisdizione più appropriati.